



COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Piazza Ganganelli 1 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Vademecum informativo

N.B. Il presente vademecum ha natura meramente informativa, non esaustiva, e non sostituisce né la normativa tributaria, né la relativa giurisprudenza, alle quali occorre fare sempre riferimento.

Le informazioni presenti sul vademecum possono in ogni caso essere superate da modifiche normative e regolamentari, che dovessero intervenire successivamente.

Interpretazioni basate sul presente vademecum e non consone al dettato normativo, non possono essere motivo di esclusione di sanzioni, in caso di inadempimenti.

Le fattispecie illustrate nel presente vademecum riguardano i casi più frequenti. Per tutte le altre casistiche non contemplate occorre sempre far riferimento alla normativa vigente.

L'Ufficio Tributi è sempre a disposizione per chiarimenti e delucidazioni

Normativa di riferimento: D.Lgs. 507/93 articoli da 1 a 17 – Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni.

Oggetto d'imposta (art. 5 D.Lgs. 507/93 – art. 15 Regolamento Comunale sull'Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni): diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Soggetto passivo (art. 6 D.Lgs. 507/93): chi dispone del mezzo pubblicitario, con la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato (se diverso). Ad esempio: bar "Alfa" che espone un cartello pubblicitario del caffè "Gamma": il titolare del mezzo è il bar "Alfa", il soggetto pubblicizzato è il caffè "Gamma". Entrambi sono solidalmente responsabili del pagamento dell'Imposta di Pubblicità.

Calcolo della superficie e dell'imposta (art. 7 D.Lgs. 507/93 - art. 16 Regolamento Comunale sull'Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni): oggetto dell'Imposta di Pubblicità è il mezzo pubblicitario (ad es. cartello, cassonetto, manifesto, pannello,

bandiera, ecc...), indipendentemente dal numero delle scritte pubblicitarie all'interno. Se il mezzo non è ben definito occorre prendere la minima figura geometrica in cui è circoscritto il messaggio pubblicitario. Arrotondamenti: le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato, mentre le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano al mezzo metro quadrato superiore. La superficie, così arrotondata del singolo mezzo pubblicitario, va poi moltiplicata per la relativa tariffa, a seconda del rispettivo scaglione. La tariffa è raddoppiata per i mezzi illuminati, sia con luce riflessa (ad esempio faretto), che con luce propria (ad esempio cassonetto luminoso).

Dichiarazione (art. 8 co. 1 D.Lgs. 507/93 - art. 17 Regolamento Comunale sull'Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni): prima dell'esposizione dei mezzi pubblicitari, è necessario presentare la dichiarazione fiscale di esposizione del mezzo pubblicitario, sui moduli messi a disposizione del Comune e disponibili al sito www.comune.santarcangelo.rn.it nella sezione "Tasse e Tributi/Imposta Comunale sulla Pubblicità". La dichiarazione fiscale ai fini dell'Imposta di Pubblicità è obbligatoria ed è indipendente da qualsiasi altra dichiarazione di natura tecnica (ad es. SCIA).

Imposta Temporanea/Permanente (art. 8 co. 4 e art. 12 D.Lgs. 507/93): in caso di esposizione per un periodo inferiore ai tre mesi (ad esempio manifesti su vetrine), l'imposta viene calcolata in maniera temporanea, in frazione di mese con una tariffa pari a 1/10 della tariffa annuale. Le esposizioni superiori ai tre mesi sono calcolate con la tariffa annuale. In caso di accertamento da parte del comune, la pubblicità si presume effettuata dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. E' necessario presentare la dichiarazione di esposizione di pubblicità ed eseguire il versamento, prima dell'installazione dei mezzi pubblicitari.

Scadenze (art. 8 co. 1, 2, 3 D.Lgs. 507/93): la dichiarazione e il versamento dell'Imposta di Pubblicità, in caso di nuova esposizione, vanno eseguiti prima dell'esposizione del mezzo. Per gli anni successivi, per i mezzi dichiarati permanenti, la dichiarazione rimane valida e l'imposta annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. A tal fine, l'Ufficio Tributi invia per posta degli avvisi di pagamento bonari per l'invito al pagamento. In caso di mancata ricezione, occorre rivolgersi all'Ufficio Tributi. La presunta mancata ricezione di tali avvisi di pagamento non può essere addebitata all'Ufficio Tributi, e non può essere causa di disapplicazione di sanzioni in caso di accertamento per omesso versamento. Con il pagamento dell'Imposta di Pubblicità al 31 gennaio si confermano le esposizioni permanenti dichiarate in precedenza. Il 31 gennaio è, inoltre, il termine di presentazione delle dichiarazioni di cessazione per i mezzi pubblicitari disinstallati.

ESENZIONI

Insegne d'esercizio (art. 17 co. 1-bis D.Lgs. 507/93): esenzione per insegne di esercizio di superficie inferiore ai 5 mq. Per "insegna di esercizio" si intende il mezzo pubblicitario installato nella sede dell'attività, avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività – ad es. l'insegna contenente la denominazione dell'impresa. Può contenere anche i marchi dei prodotti venduti, purché siano all'interno dello stesso mezzo pubblicitario. In caso di più insegne, è necessario che la somma delle superfici di ogni mezzo, singolarmente arrotondato come sopra, non superi i 5 mq. Se la superficie complessiva di cinque metri quadrati viene superata, l'imposta viene calcolata sull'intera superficie (e non sulla parte eccedente).

Esempi di “insegne d’esercizio” (Circolare Ministero dell’Economia e Finanze nr. 3/DPF del 3 maggio 2002):

- la generica indicazione della tipologia dell’esercizio commerciale (ad es. la semplice scritta “Bar” o “Alimentari”)
- la precisa individuazione dell’esercizio commerciale (ad esempio: “Bar Bianchi” o “Alimentari Azzurri”)
- la generica individuazione dell’esercizio commerciale realizzata con l’indicazione del nominativo del titolare (ad esempio, la semplice scritta “da Giovanni”)
- l’indicazione, precisa o generica, della tipologia dell’esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (ad esempio: “Bar Alfa – Caffè Beta”)
- l’indicazione del solo marchio dei prodotti in vendita (ad esempio: “Caffè Gamma”): in questo caso, infatti, la scritta in esame è di per sé idonea ad indicare al pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell’attività economica

E’ chiaro che non possono essere definite insegne d’esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un’insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita;

Avvisi su vetrina (*art. 17 co. 1 lett. a D.Lgs. 507/93*): esenzione per i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Rientrano anche le scritte “Saldi”, “Vendita promozionale”, “Svendita”, tenendo conto che le superfici di tali avvisi concorrono al raggiungimento del limite del mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Nel caso in cui si supera tale limite, gli avvisi saranno soggetti ad imposta, nella loro totalità;

Pubblicità all’interno dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata (*art. 17 co. 1 lett. a D.Lgs. 507/93*);

Avvisi al pubblico (*art. 17 co. 1 lett. b D.Lgs. 507/93*): esenzione per avvisi al pubblico esposti sulla porta e sulle vetrine, con il limite di mezzo metro quadrato. Esempi di avvisi al pubblico relativi all’attività esercitata: orari, numero di telefono, sito internet, indirizzo e-mail, ecc..;

Avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili (*art. 17 co. 1 lett. b D.Lgs. 507/93*): esenzione per i cartelli “Vendesi/affittasi” affissi sugli immobili in vendita o in locazione, purché non superino il limite di un quarto di metro quadrato;

Pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione (*art. 17 co. 1 lett. c D.Lgs. 507/93*): riguardano, ad esempio, i manifesti dei film in programmazione al cinema, o degli spettacoli teatrali;

Pubblicità relativa ai giornali o alle pubblicazioni periodiche presso le edicole (*art. 17 co. 1 lett. d D.Lgs. 507/93*): riguardano le bacheche o i cavalletti presso le edicole;

Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non

espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie (art. 17 co. 1 lett. d D.Lgs. 507/93): ad esempio la “T” di Tabacchi, il menù con il prezzario dei ristoranti, oppure le targhe della classificazione degli alberghi. L’esenzione si applica se la superficie supera il mezzo metro quadrato, o altra superficie prevista da norme/regolamenti specifici.

Altre fattispecie di esenzione sono indicate nell’art. 17 del d.lgs. 507/93 a cui si rimanda.

RIDUZIONI D’IMPOSTA

La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà nei seguenti casi (art. 16 D.Lgs. 507/93):

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. E’ necessario che sussistano contemporaneamente entrambe le condizioni: non è sufficiente, infatti, il solo patrocinio o la partecipazione dell’ente, ma occorre che l’oggetto della manifestazione rientri in uno dei casi elencati dalla norma e sopra riportati
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza

E’ importante sottolineare che le riduzioni sopra riportate non possono essere concesse in presenza di sponsor, marchi o loghi commerciali che superino il limite dei 300 cmq.

La stessa esposizione di sponsor commerciali (ad es. striscioni su transenne o bandiere, nel caso di eventi sportivi, concerti, fiere, ecc.) da parte dei sopra riportati soggetti comporta in ogni caso l’applicazione dell’imposta in misura intera, senza riduzione.

PUBBLICITA’ SU AUTOVEICOLI

Per la pubblicità eseguita sui mezzi per conto altrui (ad es. camion-vela), l’imposta di pubblicità viene calcolata in base alla superficie delle scritte pubblicitarie (art. 13 co. 1 lett. b D.Lgs. 507/93). In ogni caso, l’art. 34 del Regolamento Comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano e accessibilità, vieta *la pubblicità effettuata mediante la sosta di autoveicoli sia per uso speciale, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati al trasporto proprio, quali le auto pubblicitarie, sia per mostre pubblicitarie, provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo.*

Per la pubblicità eseguita sui mezzi dell’impresa per conto proprio, l’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo, purché sia apposta non più di due volte e con una superficie non superiore al mezzo metro quadrato. Se si superano questi limiti, l’imposta viene calcolata con una tariffa annuale diversificata in base alla portata dell’autoveicolo (art. 13 co. 3 e 4 D.Lgs. 507/93). In tal caso, è necessario presentare la dichiarazione iniziale di pubblicità.

ESEMPI DI MEZZI PUBBLICITARI

Le immagini seguenti sono esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riguardanti le fattispecie esposte nel vademecum, e non vincolano l'attività dell'Ufficio Tributi.

Sono fatte salve successive modifiche normative/tributarie



Esempio nr. 1 di calcolo delle misure: l'imposta di pubblicità viene calcolata sulla dimensione del mezzo pubblicitario. Nel caso in esame, occorre prendere la misura del pannello giallo, e non della sola scritta pubblicitaria (c.d. "vuoto per pieno").



Esempio nr. 2 di calcolo delle misure: l'imposta di pubblicità viene calcolata sul mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi. Nel caso in esame, occorre prendere la misura del pannello nero una sola volta, anche se nel suo interno sono presenti più marchi o messaggi pubblicitari.



Esempio nr. 3 di calcolo delle misure: manca un vero e proprio mezzo pubblicitario, in quanto la scritta è dipinta sul muro. In questo caso occorre prendere la minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il messaggio pubblicitario (nell'esempio occorre misurare un rettangolo che racchiuda le scritte "Rivamare Camere Osteria").



Esempi di insegne: a sinistra la precisa indicazione dell'attività "Bottega dei Sapori", a destra la generica indicazione "Latteria". Entrambe sono insegne di esercizio ed esenti se di dimensione inferiore ai 5 mq.



Esempio di pluralità di insegne (“Romana”): l’esonazione di 5 mq va commisurata sulla somma dei singoli mezzi.



Esempio di insegna: indicazione, precisa o generica, della tipologia dell’esercizio commerciale (Royal Pizza) accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario del marchio del prodotto in vendita (Coca Cola). Esente se di dimensione inferiore a 5 mq.



Esempio di insegna di esercizio: l'indicazione specifica dell'attività (Bottesini Gomme) è insegna di esercizio, e quindi esente se di dimensione inferiore a 5 mq. I mezzi pubblicitari "PIRELLI" e "MICHELIN", essendo mezzi separati e distinti dall'insegna, sono soggetti a imposta di pubblicità. Anche il pannello laterale "Revisioni auto e moto..." è soggetta a imposta di pubblicità.



Esempio di avviso al pubblico (orari, numero di telefono, indirizzo internet) esposto su vetrina. Esente fino a mezzo metro quadrato. Sono considerati avvisi al pubblico anche le informazioni sulle modalità di pagamento (ed es. bancomat, carte di credito).



Esempio di avvisi su vetrina: esenzione se di dimensione inferiore al mezzo metro quadrato. Nell'immagine di sinistra, la dimensione della scritta su vetrina rientra al di sotto del mezzo metro quadrato (minima figura geometrica in cui è circoscritto il messaggio), perciò esente. Nell'immagine di destra, il mezzo pubblicitario su vetrina (il pannello rosso) supera il mezzo metro quadrato, perciò è soggetto a imposta.



Esempio di cartello "Vendesi/affittasi": esenzione dei cartelli affissi sugli immobili in locazione o in vendita, purchè non superino il limite di un quarto di metro quadrato.



Esempi di pubblicità temporanea (esposizioni inferiori a tre mesi): a sinistra uno stand in occasione di fiere, e a destra pubblicità in occasione di un evento su transenne e bandiere. La pubblicità viene calcolata per ogni mese o frazione, con la tariffa pari a 1/10 dell'annuale. E' obbligatorio presentare la denuncia ed eseguire il versamento.



Esempio di pubblicità su autoveicolo: l'esenzione si applica sull'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo, purché sia apposta non più di due volte e con una superficie non superiore al mezzo metro quadrato. Nell'immagine, il limite è superato, perciò l'autoveicolo è soggetto a imposta di pubblicità.